

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE DELLA CASSA EDILE E SUA DENOMINAZIONE

In conformità agli artt. 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 ed all'art. 12 del contratto provinciale integrativo 1° ottobre 1959, è costituita in Pesaro a decorrere dal 1° gennaio 1960 la "Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza di Pesaro e Provincia".

ART. 2

SEDE, FUNZIONI E DURATA

La Cassa ha la sua sede in Pesaro ed adempie alle proprie funzioni, quali sono indicate nel presente Statuto, a favore degli operai dipendenti da datori di lavoro che, sotto qualsiasi ragione sociale, anche cooperativistica, esercitano attività edilizia ed affine nel territorio della provincia di Pesaro; in tale attività va pure considerata compresa la fornitura di sola mano d'opera nonchè i lavori edili in economia.

La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.

ART. 3

RAPPRESENTANZA E DOMICILIO LEGALE

La rappresentanza legale della Cassa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda le assistenze ed i servizi gestiti dalla Cassa, tutti gli operai ad essa iscritti ed i rispettivi datori di lavoro eleggono domicilio fiscale presso la sede della Cassa medesima.

ART. 4

SCOPI


La Cassa ha i seguenti scopi :

- a) gestire a favore dei propri iscritti ogni contributo paritetico che le è attribuito, con contratti collettivi o concordati di lavoro dalle stipulanti Organizzazioni di datori di lavoro e di prestatori d'opera ;

Enrico Apollonio
Giuseppe Apollonio
Giuseppe Apollonio

Enrico Apollonio

etc



- b) amministrare la percentuale per gratifica natalizia, ferie, festività;
- c) svolgere ogni forma di previdenza, e di assicurazione sociale che le potrà essere demandata dalle Organizzazioni predette;
- d) assumere iniziative atte a facilitare l'utilizzazione delle disposizioni di legge e di contratto a favore degli operai e delle loro famiglie.

ART. 5

ISCRITTI

Sono iscritti alla Cassa agli effetti del presente Statuto tutti gli operai che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente Statuto e prestano servizio nel territorio della provincia di Pesaro-Urbino.

ART. 6

RAPPORTO DI ISCRIZIONE

Il rapporto di iscrizione presso la Cassa ha inizio dal giorno in cui l'operaio presta servizio alle dipendenze di un datore di lavoro che, in applicazione dei vigenti contratti collettivi o concordati di lavoro, è tenuto ad iscrivere i propri dipendenti alla Cassa.

Il rapporto cessa per i seguenti motivi :

- A) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente un'attività diversa da quella indicata nell'art. 5;
- b) espatrio dell'iscritto;
- c) cessazione definitiva dell'attività lavorativa dell'iscritto;

ART. 7

CONTRIBUTI E VERSAMENTI ALLA CASSA

Ogni contributo dovuto dai datori di lavoro e dagli operai iscritti alla Cassa è stabilito nei contratti collettivi o concordati di lavoro stipulati fra le rispettive Organizzazioni.


Il Consiglio di Amministrazione della Cassa stabilisce le eventuali relative modalità di versamento, integrative di quelle contrattuali.

La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione relativa ad ogni singolo periodo di paga.

Handwritten signature: S. R. ...

Handwritten signature: H. ...

Handwritten mark: ./.



Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto versamento della percentuale per gratifica, ferie e festività che deve affluire alla Cassa, nonché dei contributi e delle quote, di cui sopra, posti a suo carico e trattenuti sulla retribuzione degli operai.

Qualunque patto contrario è nullo.

Nei confronti del datore di lavoro inadempiente alle norme predette il Consiglio d'Amministrazione della Cassa potrà adottare, nell'ambito della legge o del contratto, ogni provvedimento atto ad indurre lo stesso agli adempimenti che gli competono.

Articolo 8

GESTIONE DEI CONTRIBUTI MODALITA' E CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI E DELL'ASSISTENZA

La gestione dei contributi del "Fondo per gratifica natalizia, ferie e festività" e di quant'altre previste dall'art.4, nonché l'erogazione di qualsiasi assistenza sono effettuate in base a modalità e condizioni da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione anno per anno, fermo restando il principio che possono fruire dell'assistenza soltanto gli operai iscritti alla Cassa relativamente ai quali, risultano regolarmente versati sia i contributi di cui all'art.4 lett.a) che la percentuale di cui alla lettera b) dello stesso articolo.

ARTICOLO 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

a) Composizione.

La Cassa è retta da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto di sei membri designati :

- n.3 dall'Associazione degli Industriali, Sezione Edili, della Provincia di Pesaro-Urbino;

- n.3 dalle Organizzazioni stipulanti di parte operaia (Fe.N.E.A.L. - F.I.L.C.A. - F.I.L.L.E.A.) in misura paritetica fra loro, salvo quanto verrà diversamente concordato tra le rispettive Federazioni nazionali.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge presidente uno dei Consiglieri designati dalla predetta Associazione degli Industriali, Sezione Edili, proposto dagli stessi; e vicepresidente uno dei Consiglieri designati dalle predette Organizzazioni di parte operaia, proposto dagli stessi.

*Caradonna
Plessi*

Man

./.

1874

Il Presidente e il Vice-Presidente costituiscono il Comitato di Presidenza.

b) Durata dell'incarico.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

E' però data facoltà all'Associazione ed alle Organizzazioni designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

I membri del consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del biennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Norma transitoria:

Il primo Consiglio di Amministrazione durerà in carica fino al 31 gennaio 1962.

c) Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite: ciò non esclude la corresponsione di indennizzi o di rimborsi spese a termini di regolamento.

d) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione :

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.


- Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di
- deliberare ed approvare il regolamento interno della Cassa;
 - provvedere alla compilazione ed all'approvazione dei bilanci contuntivi e preventivi della Cassa;
 - ~~di~~ vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Cassa, sia tecnici che amministrativi ed in particolar modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
 - curare e promuovere l'impiego dei fondi della Cassa, a norma delle disposizioni contenute nel presente ~~statuto~~ ^{statuto};
 - promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene conveniente per il buon funzionamento della Cassa;
 - assumere e licenziare il personale della Cassa e regolarne il trattamento economico in conformità della legge e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

c) Convocazioni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordina-

Sheratoy
Palusput

Bauer



riamente una volta al mese, e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richieste da almeno due membri del Consiglio o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a quarantotto ore.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Direttore della Cassa assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è il Segretario.

f) Deliberazioni.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

ART. 10

P R E S I D E N T E

Il Presidente dura in carica due anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art.9, lettera b).


Spetta al Presidente della Cassa di :

- rappresentare la Cassa di fronte ai terzi e stare in giudizio; Il Presidente ha la firma sociale;
- promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze;
- sovrintendere, di concreto col Vice-Presidente, alla applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione, di concerto col Vice-Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- decidere di concerto col Vice-Presidente circa gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari tra essi e la Cassa, sentito eventualmente il parere del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimenti, il Presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione, tutte o parte delle sue funzioni con pienezza di poteri.

*Gerardo
Valuzzi*

Bun



ARTICOLO 11

VICE - PRESIDENTE

Il Vice-Presidente della Cassa dura in carica due anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art 9 lett. b).

Spetta al Vice-Presidente di :

- sovrintendere di concerto col Presidente all'applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione, di concerto col Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- decidere, di concerto con il Presidente, circa gli eventuali ricorsi degli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari tra essi e la Cassa, sentito eventualmente il parere del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione, tutte o parte delle sue funzioni con pienezza di poteri.

ARTICOLO 12

COLLEGIO DEI SINDACI

a) Composizione.

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi designati rispettivamente uno dall'Associazione degli Industriali, Sezione Edili, della Provincia di Pesaro, uno dei Sindacati operai edili della provincia di Pesaro e uno, che ne è il Presidente, dalle predette Organizzazioni d'accordo o, in difetto di questo, dal Presidente del Tribunale di Pesaro.

Le predette organizzazioni stipulanti designano, inoltre, due Sindaci supplenti (uno di parte industriale ed uno di parte operaia), destinati a sostituire i sindaci effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

b) Durata.

I Sindaci sia effettivi che supplenti, durano in carica un anno e possono essere ree riconfermati.


c) Compensi

Ai sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio.

AS
Sherab
Palus

1/11/50
A

./.



2) Attribuzioni:

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403 e 2404 e 2407 del Codice Civile in quanto applicabili.

Essi devono riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi della Cassa per controllarne la corrispondenza nei registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna ~~tra~~ formalità di procedura.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.

ARTICOLO 13

PERSONALE DELLA CASSA

A reggere gli uffici della Cassa, assicurandone l'esatto funzionamento, il Consiglio di Amministrazione nomina un direttore, le cui mansioni ed attribuzioni sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Consiglio di Amministrazione fissa in sede di regolamento interno della Cassa i requisiti necessari per poter ricoprire la carica di direttore.

L'assunzione dell'altro personale della Cassa è fatta dal Consiglio di Amministrazione, udito il parere del Direttore.

Il trattamento disciplinare, economico, assicurativo e previdenziale di tutto il personale dipendente della Cassa verrà determinato da apposito regolamento, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle leggi e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

ARTICOLO 14

PATRIMONIO SOCIALE


Il Patrimonio della Cassa è costituito :

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà della Cassa;

ad
G. Perotti
Calisto

Hun
f

./.



- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previa occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio della Cassa.

I capitali amministrati dalla Cassa Edile possono essere impiegati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, nonché in beni immobili destinati alle funzioni sociali della Cassa.

ARTICOLO 15

R E N D I T E

Le rendite della Cassa sono costituite :

- a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro che da parte degli operai, di cui al la lettera a) dell'art.4, dedotta una percentuale del 10 % da accantonare a fondo di riserva;
- b) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti e sul fondo per gratifica natalizia, ferie e festività;
- c) dagli interessi di mora per ritardati versamenti nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti;
- d) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa ;
- e) dalle somme introitate a titolo di rimborso spese da parte degli operai, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, per la gestione del fondo per gratifica natalizia, ferie e festività;
- f) dalle altre somme che per qualsiasi titolo, previa, occorrendo eventuali autorizzazioni di legge, vengono in possesso della Cassa.

ARTICOLO 16


P R E L E V A M E N T I E S P E S E

Per le spese di impianto e di gestione la Cassa potrà valersi delle entrate di cui all'articolo precedente, esclusa quella di cui alla lettera d).

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione vistata dal direttore e firmata dal Presidente e dal Vice-Presidente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsivoglia titolo o casuale deve essere effettuato con firma abbinata del presidente e del vice-presidente o di chi li sostituisce.

Agli effetti del presente articolo le persone chiamate a sostituire il presidente o il vice-presidente, a sensi degli artt. 10 e 11 nu. cc., del presente Statuto, devono essere munite di speciale delega scritta.

ARTICOLO 17

ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI

Gli esercizi finanziari della Cassa hanno inizio il 1° novembre di ogni anno e terminano il 31 ottobre dell'anno successivo.

Il primo esercizio finanziario avrà inizio il 1° gennaio e terminerà il 31 ottobre 1960.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della Cassa, di cui all'art. 4, con la indicazione per ognuna di esse delle somme riscosse e da esigere e di quelle effettivamente erogate.

Detti bilanci consuntivi devono essere approvati entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, e cioè entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Conseguentemente essi devono essere messi a disposizione del collegio dei sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione in cui devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Entro il 31 dicembre di ogni anno devono essere compilati ed approvati i bilanci preventivi.


Sia i bilanci consuntivi che quelli preventivi devono inoltre, entro un mese dalla loro approvazione, essere inviati alle Organizzazioni interessate, accompagnati dalla relazione del presidente della Cassa e da quella dei sindaci.

I bilanci consuntivi devono rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello stato patrimoniale; analogamente quelli preventivi devono contenere una sufficiente esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

*Modificato
di data*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ARTICOLO 18

L I Q U I D A Z I O N E

La messa in liquidazione della Cassa è disposta su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizione di legge o qualora essa venga a perdere, per qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia finanziaria o funzionale.

In entrambe le ipotesi le Organizzazioni predette provvederanno alla nomina di due liquidatori dei quali uno nominato dall'organizzazione di parte industriale ed uno congiuntamente dalle organizzazioni di parte operaia; trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Pesaro.

Le anzidette organizzazioni determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle istituzioni di assistenza, beneficenza ed istruzione a favore della categoria edile che saranno indicate dalle Organizzazioni stesse.

In caso di disaccordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Pesaro, tenendo presenti i suddetti scopi e sentito il parere delle Organizzazioni che hanno costituito la Cassa.

ARTICOLO 19

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Qualunque modifica al presente Statuto deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, sentito il parere delle Organizzazioni stipulanti.

ARTICOLO 20

NORMA DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili; le norme di legge in vigore.

*Consiglio di Amministrazione
Pesaro
Sabist*

Hauer

